

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED AUSILI FINANZIARI E PER LA ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESI LE ASSOCIAZIONI

INDICE

TITOLO I
NORME GENERALI

- Art. 1 – Principi
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Competenze

TITOLO II
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI
CAPO I – SOVVENZIONI

- Art. 5 – Finalità
- Art. 6 – Soggetti beneficiari
- Art. 7 – Procedura
- Art. 8 – Criteri
- Art. 9 – Erogazione
- Art. 10 – Decadenza dal beneficio della sovvenzione

CAPO II – CONTRIBUTI

- Art. 11 – Finalità
- Art. 12 – Soggetti beneficiari
- Art. 13 – Procedura
- Art. 14 – Criteri
- Art. 15 – Erogazione
- Art. 16 – Decadenza dal beneficio del contributo

TITOLO III
AUSILI FINANZIARI

- Art. 17 – Finalità
- Art. 18 – Soggetti beneficiari
- Art. 19 – Procedura per gli ausili finanziari

TITOLO IV
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 20 – Finalità
- Art. 21 – Soggetti beneficiari

CAPO I – GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE

- Art. 22 – Procedura
- Art. 23 – Criteri
- Art. 24 – Obblighi del soggetto beneficiario

CAPO II – FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO

- Art. 25 – Procedura e criteri

**TITOLO V
PATROCINIO**

- Art. 26 – Patrocinio del Comune
- Art. 27 – Istanze di patrocinio
- Art. 28 – Concessione del patrocinio
- Art. 29 – Decadenza e revoca del patrocinio

**TITOLO VI
ALBO DEI BENEFICIARI**

- Art. 30 – Istituzione Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 31 – Norma di rinvio
- Art. 32 – Abrogazioni
- Art. 33 – Entrata in vigore

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Principi

1. Al fine di concorrere a garantire il diritto inviolabile dell'uomo al pieno sviluppo della personalità, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove essa si svolge, e di adempiere i doveri inderogabili di solidarietà socio-economica, l'Amministrazione Comunale favorisce, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, nonché del patrocinio:

- a. l'eliminazione delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b. la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e realizzino effettive condizioni di eguaglianza sostanziale;
- c. la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando manchino o di fatto non provvedano gli obbligati per legge;
- d. ogni altra iniziativa diretta allo sviluppo socio-economico finalizzato all'affermazione dei valori umani;
- e. la costituzione ed il funzionamento delle libere forme associative, aventi finalità socio-assistenziali, religiose, sanitarie, culturali, sportive, ricreative, ambientali ed umanitarie.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, i criteri e le modalità per:

- la concessione di sovvenzioni;
- la concessione di contributi;
- la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- il patrocinio.

2. Tutti gli interventi di cui al precedente di cui al precedente comma sono, in ogni caso, subordinati alle disponibilità economiche dell'Ente erogatore.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento, si intende:

a) per "concessione di sovvenzioni", il finanziamento teso ad assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria, intrapresa da soggetti pubblici e privati, per il perseguimento di scopi sociali, sociosanitari,

di ricerca, sportivi, culturali, educativi, ricreativi, umanitari, ambientali, di promozione economico-produttiva;

b) per "concessione di contributi", la corresponsione di somme per specifiche iniziative, insuscettibili, per loro natura e complessità, della predeterminazione di criteri oggettivi di commisurazione della loro entità, finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, religiosi, socio-sanitari, di ricerca, sportivi, culturali, educativi, ricreativi, umanitari, ambientali, di promozione economico produttiva;

c) per "concessione di ausili finanziari", l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'articolo 38 della Costituzione. In particolare, si intende per

“ausilio finanziario“, un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie;

d) per “attribuzione di vantaggi economici“, la fruizione a titolo gratuito o agevolato di un bene di proprietà del comune o di un servizio non sociale né assistenziale o, comunque, di altra utilità che non consista in un’erogazione di denaro;

e) per “patrocinio“, il riconoscimento morale, oneroso o non oneroso, concesso dal Comune, ad una iniziativa, manifestazione o progetto proposti e realizzati da terzi.

Art. 4 - Competenze

1. Il Responsabile di Area competente provvede, con proprie determinazioni, all’erogazione dei benefici di cui al presente regolamento, nel rispetto della normativa prevista dal medesimo e sulla base del piano di riparto o di specifici indirizzi politico – amministrativi approvati dalla Giunta Comunale.

2. Anche successivamente alla definizione del piano di riparto possono essere effettuate ulteriori assegnazioni, oggetto di domande pervenute successivamente, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, purché siano state precedentemente soddisfatte le domande pervenute antecedentemente e ritenute ammissibili.

TITOLO II SOVVENZIONI E CONTRIBUTI CAPO I – SOVVENZIONI

Art. 5 - Finalità

1. Le concessioni di sovvenzioni, come definite al precedente art. 3, sono finalizzate solo ed esclusivamente al perseguimento del pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento le sovvenzioni ad enti, associazioni, comitati, istituti, organismi e soggetti privati, la cui attività interessi direttamente la popolazione amministrata, sia conforme alle norme vigenti e si espleti al fine di promuovere attività sociali, religiose, culturali, educative, ricreative e sportive, economiche e produttive, socio-sanitarie, di ricerca, umanitarie, ambientali; nonché nel campo della lotta alla tossicodipendenza e dei servizi per gli anziani ed i cittadini diversamente abili.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, il Comune può attribuire sovvenzioni ad enti pubblici e privati, ad associazioni, istituti, comitati o altri organismi per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o bisognose di intervento.

4. L’attività oggetto della sovvenzione deve avere, per la popolazione amministrata, peculiare rilevanza ed essere esercitata senza scopo di lucro.

Art. 6 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo:

A. le persone fisiche;

B. le persone giuridiche;

C. le associazioni, i gruppi, i comitati, gli istituti ed ogni altro organismo non avente personalità giuridica, esclusi i partiti politici, le loro articolazioni politico-organizzative, le associazioni che perseguono scopi politici e le organizzazioni sindacali.

2. I soggetti beneficiari devono avere residenza o sede nel territorio comunale, fatte salve facoltà di deroga, debitamente motivate e pur sempre finalizzate alla realizzazione dell’interesse pubblico.

Art. 7 - Procedura

1. Le sovvenzioni sono assegnate a seguito di domanda motivata e documentata, che deve pervenire al protocollo generale del Comune. Dalla domanda devono chiaramente risultare:

- l’esatta indicazione del richiedente e del beneficiario;

- l'oggetto e la finalità perseguite dal soggetto richiedente;
- l'attività svolta.

3. Alla domanda deve essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo o di altro atto formale da cui si possa ricavare l'attività svolta dal richiedente e da cui si evinca il non perseguimento di scopi di lucro.

Tale documentazione può essere surrogata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della normativa vigente, dal soggetto di cui al successivo comma 4.

4. La domanda deve essere sottoscritta dalla persona fisica ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, associazione, gruppo, comitato, istituto o organismo richiedente.

Art. 8 - Criteri

1. Le attività sovvenzionabili devono attenersi ad interessi che non esulino dal territorio comunale e che riguardino progetti relativi ad attività continuative a carattere sostitutivo, integrativo o complementare rispetto a quelle svolte dal Comune.
2. Nella concessione delle sovvenzioni, l'Amministrazione Comunale tiene conto di eventuali altri benefici economici pubblici o privati.
3. Sono ammesse a sovvenzione le domande presentate dai soggetti di cui al precedente art. 6 e secondo le modalità contenute nel presente regolamento, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
 - a. numero e qualificazione delle persone fisiche impegnate nell'attività svolta dal richiedente;
 - b. caratteristiche degli scopi che si prefigge l'attività svolta dal richiedente, loro coerenza con gli indirizzi politico – amministrativi del Comune e compatibilità con l'attività ed i compiti espletati dallo stesso;
 - c. caratteristiche dell'attività già realizzata in precedenza dal soggetto richiedente;
 - d. possesso delle attrezzature, strumenti, ecc. necessari per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività.
4. L'importo della sovvenzione è commisurato alla natura, alla complessità e alla rilevanza dell'attività tenendo conto della spesa totale rilevata dal consuntivo dell'attività svolta.
5. Al soggetto che ha presentato domanda di sovvenzione può essere richiesta ogni notizia, chiarimento ed integrazione utili ai fini della valutazione circa l'ammissione al beneficio.

Art. 9 - Erogazione

1. L'erogazione della sovvenzione è subordinata alla produzione della documentazione prevista dall'art. 7 del presente regolamento.
2. La sovvenzione è erogata a condizione che l'attività si svolga nel rispetto degli scopi statuari o evincibili da altro atto che legittima il richiedente allo svolgimento della stessa.
3. I rendiconti dell'utilizzazione della sovvenzione sono accompagnati dalle note di spesa ovvero resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla persona fisica o dal legale rappresentante o dal tesoriere del beneficiario.
4. La concessione di sovvenzione di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa, di continuità per gli anni successivi.

Art. 10 - Decadenza dal beneficio della sovvenzione

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione, a norma del presente regolamento, i "destinatari" che:
 - non realizzino l'attività che legittima l'erogazione della sovvenzione;
 - non rispettino pienamente le condizioni di cui al presente regolamento.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, il Comune erogatore procede alla revoca del provvedimento di assegnazione della sovvenzione.

CAPO II – CONTRIBUTI

Art. 11 - Finalità

1. La concessione di contributi è finalizzata alla promozione ed al sostegno di specifiche iniziative, che investono i campi socio - culturale, educativo, ricreativo e sportivo, economico e produttivo, socio - sanitario, di ricerca, umanitario, ambientale ed è subordinata all'esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Sono da ritenere di pubblico interesse i contributi fondati sull'esigenza di assicurare la rappresentanza del Comune nell'ambito di specifiche iniziative interessanti la collettività sul medesimo insediata, in funzione della migliore conoscibilità ed apprezzamento dell'azione amministrativa.

3. Rientrano in questa forma di intervento anche i contributi relativi a particolari iniziative che il Comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati, istituti, organismi e soggetti privati, aventi anche sede fuori del territorio comunale, sempreché interessanti direttamente la popolazione amministrata e conformi alle norme vigenti in materia, nel campo della lotta alla tossicodipendenza, dei servizi per gli anziani ed i portatori di handicap; nonché, per la promozione di attività culturali, educative, ricreative e sportive e per il sostegno di attività economiche e produttive.

Art. 12 - Soggetti beneficiari

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti del precedente articolo 11:

A. le persone fisiche;

B. le persone giuridiche;

C. le associazioni, i gruppi, i comitati, gli istituti e gli altri organismi non aventi personalità giuridica, esclusi i partiti politici, le loro articolazioni politico-organizzative, le associazioni che perseguono scopi politici e le organizzazioni sindacali.

2. I soggetti beneficiari devono svolgere specifiche iniziative promozionali finalizzate allo sviluppo economico ed al bene sociale della comunità amministrata, non aventi scopo di lucro, ivi comprese quelle dirette a promuovere il miglioramento, l'ammodernamento e la ristrutturazione di imprese industriali, artigianali e commerciali aventi sede nel territorio comunale, anche mediante concessione di crediti e prestiti agevolati.

3. I soggetti beneficiari devono avere residenza o sede nel territorio comunale, fatte salve facoltà di deroga, debitamente motivate e pur sempre finalizzate alla realizzazione dell'interesse pubblico.

Art. 13 - Procedura

1. Salvo che si proceda d'ufficio, i contributi sono assegnati a seguito di domanda motivata e documentata, che deve pervenire al protocollo generale del Comune, in anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa.

2. Dalla domanda devono chiaramente risultare:

- l'oggetto e la finalità dell'iniziativa e il numero delle persone impegnate nell'organizzazione e gestione della stessa;

- il numero presunto di cittadini coinvolti;

- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;

- le iniziative già effettuate in precedenza.

3. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo o altro atto formale della persona giuridica o dell'associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo, dal quale si evinca l'insussistenza di scopi di lucro. Tale documentazione può essere surrogata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi delle norme vigenti, dal soggetto di cui al successivo comma 4.

4. La domanda deve essere sottoscritta dalla persona fisica richiedente ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo.

Art. 14 - Criteri

1. Sono ammesse a contributo le domande concernenti iniziative di interesse pubblico, che non esulino dal territorio comunale e che riguardino interventi a carattere sostitutivo, integrativo o complementare rispetto a quelli attuabili dal Comune ovvero progetti con finalità di pubblica utilità.
2. Nella concessione dei contributi, l'Amministrazione Comunale tiene conto di eventuali altri benefici economici o sponsorizzazioni pubbliche o private.
3. I contributi sono erogati sulla base dei seguenti criteri direttivi:
 - numero e qualificazione delle persone fisiche impegnate nell'organizzazione e gestione della specifica iniziativa;
 - caratteristiche degli scopi che si prefigge l'iniziativa svolta dal richiedente, loro coerenza con gli indirizzi politico - amministrativi del Comune e compatibilità con l'attività ed i compiti dello stesso;
 - numero presunto di cittadini coinvolti nell'iniziativa;
 - caratteristiche dell'iniziativa, con particolare riguardo a quelle di interesse collettivo generale;
 - caratteristiche delle iniziative già realizzate in precedenza dal soggetto richiedente;
4. Al soggetto che ha presentato domanda di contributo può essere richiesta ogni notizia, chiarimento ed integrazione utili ai fini del giudizio di compatibilità e congruità di cui al comma precedente.

Art. 15 - Erogazione

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla produzione della documentazione prevista dal precedente art. 13 del presente regolamento.
2. I rendiconti dell'utilizzazione del contributo sono sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere o analoga figura del soggetto beneficiario ed accompagnati dalle copie delle note di spesa ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario ai sensi delle norme vigenti. Essi sono presentati all'Ente che eroga il contributo al termine dell'iniziativa per la quale esso è stato corrisposto.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce condizione preclusiva di ogni futura assegnazione di contributi.

Art. 16 - Decadenza dal beneficio del contributo

1. Decadono dal beneficio del contributo, a norma del presente regolamento, i "destinatari" che:
 - non realizzino l'iniziativa oppure modifichino sostanzialmente il programma presentato in riferimento alla stessa. In questo caso, l'accertamento della realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito;
 - non rispettino pienamente le condizioni di cui al presente regolamento.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, il Comune erogatore procede alla revoca del provvedimento di assegnazione del contributo.

TITOLO III AUSILI FINANZIARI

Art. 17 - Finalità

1. Con gli interventi di carattere economico di cui al presente titolo, ampiamente discrezionali, il Comune intende tutelare organicamente il benessere morale e materiale dei cittadini, al fine di garantire ad essi mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze, in qualsiasi fase della loro esistenza, così rimuovendo le cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'articolo 38 della Costituzione.
2. Ogni intervento, pertanto, deve avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni, derivanti da indigenza e disagio sociale permanenti ovvero contingenti, e deve essere esplicito in favore di persone e di nuclei familiari, al fine di consentire il soddisfacimento dei bisogni essenziali e di assicurare un livello di autosufficienza economica, rimuovendo le cause che determinano situazioni di emarginazione individuale e familiare.

3. In particolare, si intende per “ausilio finanziario“, un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie.
4. Gli ausili finanziari costituiscono un’assistenza economica straordinaria a carattere *una tantum*.

Art. 18 - Soggetti beneficiari

1. Possono usufruire di ausili finanziari, come definiti dal presente regolamento, i cittadini residenti da oltre un anno nel territorio comunale.

Art. 19 - Procedura per gli ausili finanziari

1. La concessione degli ausili finanziari è disposta su domanda degli interessati.
2. L’ausilio finanziario, quale assistenza economica straordinaria *una tantum*, è finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare, tale da richiedere un intervento urgente a sostegno del Comune.
3. L’ausilio finanziario erogabile non può eccedere la cifra di € 1.000,00 (mille/00), avuto riguardo alle domande già acquisite agli atti dell’ufficio ed alle disponibilità finanziarie rapportate ad altre richieste che eventualmente potrebbero essere presentate in corso d’anno.
4. La Giunta comunale, tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio e valutata la situazione personale e familiare di bisogno del richiedente, delibera la misura dell’ausilio finanziario e l’assegnazione dello stesso. L’erogazione avviene in un’unica soluzione, salvo diversa disposizione nell’atto di concessione. Dell’assegnazione di ausilio finanziario viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

TITOLO IV ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 20 - Finalità

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine di pubblico interesse e consistono in attribuzioni di benefici diversi dalle erogazioni di denaro.
2. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - a) al godimento di un bene mobile o immobile di proprietà comunale a titolo gratuito o a canone agevolato mediante:
 - la concessione in uso di alloggi, sale, locali o, comunque, immobili di proprietà comunale;
 - la concessione in uso di beni mobili di proprietà comunale;
 - b) alla fruizione in forma agevolata di un servizio non sociale o assistenziale (utenza idrica, elettrica, telefonica, gas, ecc.);

Art. 21 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici, come definiti dal presente regolamento, a seconda dei casi ricorrenti:
 - A. le persone fisiche;
 - B. le persone giuridiche;
 - C. le associazioni, i gruppi, i comitati, gli istituti ed ogni altro organismo non avente personalità giuridica, esclusi i partiti politici, le loro articolazioni politico-organizzative, le associazioni che perseguono scopi politici e le organizzazioni sindacali.
2. I soggetti beneficiari devono avere residenza o sede nel territorio comunale.

CAPO I GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE

Art. 22 - Procedura

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati devono inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento dello stesso in forma gratuita o comunque a condizioni di vantaggio;
 - c) del tipo di attività svolta;
 - d) degli scopi perseguiti dal richiedente.
2. Alla domanda deve essere allegato lo statuto o l'atto costitutivo o altro atto formale della persona giuridica o dell'associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo, dal quale si evinca l'insussistenza di scopi di lucro. Tale documentazione può essere surrogata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi delle norme vigenti, dal soggetto di cui al successivo comma 4° del presente regolamento.
3. La domanda deve essere sottoscritta dalla persona fisica richiedente ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo.
4. La concessione in uso del bene è disposta con provvedimento in cui devono essere indicati i motivi che hanno comportato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.
5. Il rilascio della concessione può essere subordinato all'indicazione, nella stessa, di giorni ed ore diversi di messa a disposizione dei locali, in relazione ad altri usi già autorizzati o in corso.
6. Fatti salvi casi eccezionali e documentati in cui il soggetto beneficiario sia persona fisica e non raggiunga il reddito mensile minimo di sussistenza, deve essere assicurato il rimborso delle spese vive afferenti al godimento del bene concesso, quali, a mero titolo esemplificativo, quelle relative alla illuminazione, al riscaldamento, alla pulizia.
7. Nel caso di più domande relative agli stessi locali ed a periodi, anche in parte, coincidenti, la concessione viene rilasciata al soggetto che abbia presentato la domanda per primo (fa fede la data riportata sul timbro di protocollo del Comune).
8. In caso di concessione in uso di non breve durata, può essere imposta la preventiva stipulazione di una polizza assicurativa, per somma proporzionata alla durata stessa ed al tipo di uso previsto, a garanzia del corretto utilizzo del bene. Sulla somma assicurata il Comune si avvarrà per eventuali danni arrecati al bene ed imputabili ai fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 23 - Criteri

1. La concessione in godimento di un bene comunale è disposta, per fini sociali, sanitari, assistenziali, culturali, educativi, ricreativi, sportivi, culturali, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
 - numero e qualificazione delle persone fisiche impegnate nell'organizzazione e gestione dell'attività afferente al godimento del bene comunale;
 - numero presunto di cittadini coinvolti nell'attività afferente al godimento del bene comunale;
 - caratteristiche dell'attività afferente al godimento del bene comunale, con particolare riguardo a quelle di interesse collettivo generale;
 - caratteristiche delle iniziative ed attività già realizzate in precedenza dal soggetto richiedente;
 - possesso delle attrezzature, strumenti, ecc. necessari per l'organizzazione e gestione dell'attività afferente al godimento del bene comunale.

Art. 24 - Obblighi del soggetto beneficiario

1. La concessione in godimento di un bene comunale è subordinata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo per gli scopi per i quali è stato concesso, rendicontandone l'utilizzo al termine della stessa.
2. Nel provvedimento di concessione può prescriversi che, al termine dell'utilizzo del bene, sia

allegata una relazione illustrativa, contenente tutte le indicazioni necessarie per consentire agli organi comunali competenti di esprimere le valutazioni in ordine alla rispondenza all'interesse pubblico dell'attività svolta in rapporto all'uso fatto dal soggetto beneficiario del bene comunale.

3. In ogni caso, il concessionario è responsabile, in via esclusiva, dell'attività esercitata entro l'immobile ottenuto in uso. Egli, inoltre, deve:

- ritirare, presso il competente ufficio comunale, le chiavi dei locali in tempo utile per l'uso ed in ore d'ufficio;
- rispettare l'obbligo di non consegnare le chiavi ad altri;
- riconsegnare le chiavi dopo la cessazione dell'uso con tempestività;
- non consentire l'accesso ai locali a persone estranee;
- custodire l'immobile mentre è in corso l'uso;
- spegnere il sistema di illuminazione e, se esistente, il sistema di riscaldamento, prima di chiudere i locali;
- avvisare, senza ritardo, il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione degli stessi;
- riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui sono stati ricevuti in consegna.

4. La concessione può essere sospesa o revocata dal Comune, in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico o per constatate irregolarità nella fruizione del bene o per la necessità di eseguire opere di manutenzione e/o di modifiche allo stesso o, ancora, per il mancato utilizzo del bene comunale, senza giustificazione alcuna.

CAPO II

FRUIZIONE DI UN SERVIZIO O DI BENI IN NATURA SENZA CORRISPETTIVO ESENZIONE O RIDUZIONE DI ONERI

Art. 25 - Procedura e criteri

1. La fruizione di un servizio non sociale né assistenziale, senza corrispettivo o in forma agevolata, o di beni in natura è disposta, su domanda degli interessati, così come pure l'esenzione riduzione di oneri.

2. I vantaggi economici di cui al comma 1 del presente articolo sono disposti, con deliberazione di Giunta Comunale che sarà successivamente comunicata ai capigruppo consiliari, nei confronti di soggetti che non raggiungono il "minimo vitale", qualora la situazione economica e patrimoniale venga giudicata tale o, comunque, tale da non giustificare l'intervento continuativo del Comune, o qualora si ritenga che il soggetto beneficiario di ausilio finanziario sia incapace di amministrare l'ausilio medesimo.

TITOLO V PATROCINIO

Art. 26 - Patrocinio del Comune

1. Il Comune, nel sostenere la promozione di attività che sostengono e sviluppano il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale, può concedere il patrocinio a soggetti pubblici e privati in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. rassegne) o per programmi, elaborati nell'ambito delle attività svolte dagli stessi e coerenti con l'attività istituzionale dell'Amministrazione.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per "patrocinio" il sostegno con associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione dell'Amministrazione alla stessa. Esso realizza, in altri termini, l'associazione tra un'iniziativa particolare e l'immagine dell'Ente, "veicolata" attraverso l'apposizione di un simbolo chiaramente identificativo (in genere lo stemma) sugli strumenti comunicativi inerenti all'evento o alla manifestazione.

3. Il patrocinio è concesso:

- a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
 - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).
4. La concessione del patrocinio comporta, a carico del Comune, la messa a disposizione di strumenti che l'Ente possiede, a favore dei richiedenti il patrocinio quali:
- a) la concessione gratuita di beni mobili o immobili di proprietà del Comune;
 - b) l'affissione gratuita di materiale pubblicitario riportante l'intestazione "*Comune di Serrata*" oppure "*Patrocinio del Comune di Serrata*";

Art. 27 - Istanze di patrocinio

1. Le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, i gruppi, i comitati, gli istituti e gli altri organismi non aventi personalità giuridica, esclusi i partiti politici, le loro articolazioni politico - organizzative, le associazioni che perseguono scopi politici e le organizzazioni sindacali, possono chiedere il patrocinio mediante apposita istanza.

Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere allegati almeno i seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, che espliciti la natura, le finalità e le modalità di svolgimento dell'iniziativa, gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - b) relazione illustrativa delle eventuali attività svolte nell'anno precedente;
 - c) atto costitutivo o statuto dell'ente o associazione;
 - d) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività.
2. Nelle domande dovranno essere indicate le date approssimative di realizzazione ed il genere d'iniziativa.
3. La domanda di concessione di patrocinio può essere associata a un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico. In tal caso, l'Amministrazione valuta distintamente le richieste presentate, conducendo due specifiche istruttorie e può pervenire alla formalizzazione di distinti Provvedimenti.

Art. 28 - Concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, è deliberata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

2. Non può, in ogni caso, essere concesso il patrocinio:

- per iniziative a fine lucrativo;
- per iniziative di carattere politico o sindacale;
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;

3. La concessione del patrocinio deve risultare dai documenti che pubblicizzano l'iniziativa. In tal senso, all'atto della presentazione dell'istanza, il richiedente assume formale impegno di riportare, in tutti i materiali promozionali delle iniziative, manifestazioni o progetti patrocinati la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Serrata*" e riprodurre lo stemma municipale dell'Ente.

Art. 29 - Decadenza e revoca del patrocinio

1. Il Comune erogatore procede, con deliberazione di Giunta Comunale, alla revoca, totale o parziale del patrocinio assegnato, qualora i soggetti beneficiari del patrocinio:
 - non realizzino l'iniziativa o l'attività oppure modifichino sostanzialmente il programma presentato;
 - realizzino parzialmente l'iniziativa, rispetto a quella inizialmente stabilita;
 - non presentino la documentazione nel termine prescritto, senza giustificato motivo;
 - non riportino, sui materiali promozionali delle iniziative, manifestazioni o progetti patrocinati la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Serrata*" e/o non riproducano, sullo stesso materiale, lo stemma municipale;
 - gli strumenti comunicativi dell'iniziativa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione;

TITOLO VI

ALBO DEI BENEFICIARI

Art. 30 – Istituzione dell'Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune è tenuto ad istituire, ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, l'Albo dei soggetti, ivi incluse le persone fisiche, ai quali sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci.
2. L'Albo va aggiornato annualmente.
3. Per ciascun soggetto che figura nell'Albo verranno indicate anche le disposizioni normative sulla base delle quali hanno avuto luogo le erogazioni di cui al precedente comma.
4. L'Albo è consultabile da ogni cittadino. Ad esso è assicurata la massima facilità di accesso e pubblicità.
5. L'Albo va informatizzato e va garantito l'accesso gratuito, anche per via telematica.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
 - lo statuto comunale;
 - i regolamenti comunali;
 - le leggi e l'ulteriore normativa vigente in materia.

Art. 32 - Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione della proposta di adozione dello stesso e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.